

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2019, n. 40-8651

Legge Regionale 08.07.1999 n. 18 s.m.i. "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" . Approvazione del "Programma annuale degli interventi - Fondo Rotativo 2019. Interventi a supporto delle PMI ed Enti no profit che svolgono attività turistica" e del "Fondo Perduto 2019 - Intervento a supporto delle PMI ed Enti no profit che svolgono attività turistica".

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

il turismo svolge un ruolo di particolare rilevanza nel processo di diversificazione e di rilancio dell'economia ed intende porre in essere una serie di azioni per contenere gli effetti della crisi che ha investito anche la nostra regione, insieme a tutte le più importanti economie dei paesi industrializzati;

il sostegno allo sviluppo turistico regionale va perseguito anche in stretta collaborazione con le imprese che intendono investire ed agire per il miglioramento, a fini turistici, delle proprie aziende attraverso la messa in atto di interventi strutturali ed infrastrutturali che, tra l'altro, permettano la qualificazione del territorio e dell'offerta turistica in esso presente;

ciò è perseguibile attraverso il sostegno di iniziative funzionali al miglioramento qualitativo delle strutture ricettive e degli impianti destinati all'attività turistica presenti sul territorio piemontese favorendo concretamente lo sviluppo territoriale sostenibile.

Richiamato che:

la Legge regionale n. 18/99 s.m.i. "*Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica*" favorisce e supporta interventi attuati a favore delle attività imprenditoriali del turismo, del tempo libero e dei servizi ad esso collegati;

l'art. 5, comma 1, della citata L.R. n. 18/99 s.m.i. stabilisce che la Giunta Regionale - in funzione del perseguimento delle finalità della legge stessa e sentita la competente Commissione consiliare - predisponga e approvi il programma annuale degli interventi definendo gli obiettivi di sviluppo dell'offerta turistica, i beneficiari e le specifiche iniziative oggetto di finanziamento, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di contributo e per la valutazione delle stesse, l'entità delle risorse finanziarie e le modalità di utilizzo per il raggiungimento degli obiettivi;

l'art. 4 prevede che le finalità di sviluppo e qualificazione delle attività turistiche, il potenziamento del sistema turistico regionale e dell'occupazione ad esso collegata, siano perseguite attraverso le seguenti linee di sostegno pubblico tese a:

- creare nuova ricettività alberghiera ed extra-alberghiera,
- migliorare ed ampliare il patrimonio ricettivo esistente,
- realizzare, ristrutturare e riqualificare impianti ed attrezzature per il turismo,
- realizzare servizi di pertinenza complementari all'attività turistica anche all'aperto,
- realizzare interventi di recupero, sostituzione ed adeguamento tecnico degli impianti di risalita e di innevamento.

Dato atto che è stato predisposto un Programma annuale 2019, che prevede due tipologie di sostegno destinate alle piccole e medie imprese ed agli enti no profit:

- finanziamento con risorse regionali a tasso 0 e con risorse delle banche (o intermediari finanziari) a tassi di mercato per investimenti minimi pari ad € 50.000,00 ed una quota massima di intervento con risorse pubbliche regionali pari ad € 1.000.000,00 al quale si può aggiungere - su richiesta del beneficiario - un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 5% dell'importo del progetto, con il limite di € 50.000,00;
- contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese ritenute ammissibili nel limite massimo di € 10.000,00 per investimenti di importo minimo pari ad € 5.000,00.

Richiamato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 18/99 s.m.i., la Regione costituisce, presso Finpiemonte S.p.A. o altri istituti di credito, un Fondo finalizzato al sostegno degli interventi previsti dal Programma annuale.

Dato atto, inoltre, che nell'ambito dei provvedimenti conseguenti alla cancellazione di Finpiemonte S.p.A. dall'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia ex articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 ed alle modifiche alla L.R. n. 6 del 6.04.2016, in attuazione dell'art. 22 della L.R. n. 7/2018 s.m.i. ed alla L.R. n. 9 del 19.03.2019, il Programma prevede due Misure di intervento, e dispone i criteri per l'utilizzo delle seguenti risorse:

- *Programma annuale degli interventi – Fondo Rotativo 2019. Intervento a supporto delle PMI ed Enti no profit che svolgono attività turistica*, la cui quota complessiva di dotazione finanziaria è pari ad € 11.250.000,00,
- *Programma annuale degli interventi - “Fondo Perduto 2019 – Intervento a supporto delle PMI ed Enti no profit che svolgono attività turistica”* la cui quota complessiva di dotazione finanziaria è pari ad € 2.000.000,00;

in attuazione del citato art. 8 comma 1 della L.R. 18/99 s.m.i., sarà individuato quale ente incaricato della gestione delle Misure descritte al punto precedente, un ente strumentale in possesso di comprovata esperienza e capacità tecnica nella gestione dei procedimenti amministrativi legati alla concessione, erogazione ed eventuale revoca e recupero degli aiuti pubblici concessi, in particolar modo sulla L.R. 18/99 s.m.i..

Preso atto che nella seduta del 20.02.2019, la I Commissione del Consiglio Regionale ha espresso parere favorevole a maggioranza sulle apposite schede tecniche che illustrano i contenuti delle due Misure previste all'interno del citato Programma annuale ed oggetto del presente provvedimento deliberativo;

ritenuto, pertanto, di demandare alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport ad affidare all'ente strumentale che verrà individuato le funzioni relative alla gestione stessa, mediante adozione di specifici atti dirigenziali di affidamento, previa effettuazione della necessaria verifica di congruità sul compenso richiesto;

dato atto che le agevolazioni previste dalle Misure in esame sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013. La L.R. n. 18/99 s.m.i. è stata notificata alla Commissione Europea che, con nota n. D/100569 del 17 ottobre 2000, ha comunicato di non sollevare obiezioni ai sensi delle disposizioni relative agli aiuti di Stato; tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto e narrato;

vista la Legge regionale n. 7 del 28 giugno 2018 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;

vista la Legge regionale n. 17 del 24 ottobre 2018 “Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;

vista la L.R. n. 18/99 s.m.i. “*Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica*”;

vista la L.R. n. 9 del 19.03.2019;

vista la D.G.R. n. 1 –8566 del 22.03.2019;

acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare competente ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale n. 18/99 s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

-di istituire nell’ambito della L.R. n. 18/1999 smi le due Misure e di approvare i relativi Programmi, così come di seguito specificato:

- *Programma annuale degli interventi – Fondo Rotativo 2019. Interventi a supporto delle PMI ed Enti no profit che svolgono attività turistica*”, la cui quota complessiva di dotazione finanziaria è pari ad € 11.250.000,00, Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- *Programma annuale degli interventi - Fondo Perduto 2019 – Intervento a supporto delle PMI ed Enti no profit che svolgono attività turistica*” la cui quota complessiva di dotazione finanziaria è pari ad € 2.000.000,00, Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-di dare atto che alla suddetta copertura finanziaria, in attuazione all’art. 22 della L.R. n. 7/2018 s.m.i., si farà fronte con le risorse previste e così ripartite:

- € 10.587.500,00 sul capitolo 279960 (Missione 7 – Programma 2), per il sostegno al “*Programma annuale degli interventi – Fondo Rotativo 2019. Interventi a supporto delle PMI ed Enti no profit che svolgono attività turistica*”, di cui all’Allegato 1;

- € 662.500,00 sul capitolo 279970 (Missione 7 – Programma 2), per il sostegno al “*Programma annuale degli interventi – Fondo Rotativo 2019. Interventi a supporto delle PMI ed Enti no profit che svolgono attività turistica*”, (quota riservata alla parte erogata a fondo perduto), di cui all’Allegato 1;

- € 2.000.000,00 sul capitolo 279950 (Missione 7 – Programma 2), per il sostegno del *Programma annuale degli interventi “Fondo Perduto 2019 – Intervento a supporto delle PMI ed Enti no profit che svolgono attività turistica*”, di cui all’Allegato 2;

-di demandare alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport ad adottare tutti gli atti conseguenti e necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l’individuazione di un ente strumentale di comprovata esperienza e capacità tecnica in materia di procedimenti amministrativi in particolare ai sensi della L.R.18/99 s.m.i. che verrà individuato mediante adozione di specifici atti dirigenziali di affidamento , previa effettuazione della necessaria verifica di congruità sul compenso richiesto;

-di dare atto che le agevolazioni previste nell'Allegato 1 *Programma annuale degli interventi – Fondo Rotativo 2019. Interventi a supporto delle PMI ed Enti no profit che svolgono attività turistica*”, e nell'Allegato 2 *“Programma annuale degli interventi - Fondo Perduto 2019 – Interventi a supporto delle PMI ed Enti no profit che svolgono attività turistica”* sono soggette alla regola *“de minimis”* di cui alla normativa in materia di aiuti di stato di importanza minore, Regolamento UE n. 1407/2013 del 18.12.2013 pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'adozione davanti al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12.10.2010 n. 22 *“Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte”*, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*.

(omissis)

Allegato



Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport
Settore Offerta Turistica e Sportiva

Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 18 e s.m.i.
Programma annuale degli Interventi – Fondo rotativo
Turismo 2019
Intervento a supporto delle PMI ed enti no profit che
svolgono attività turistica

1. FINALITÀ E RISORSE

Obiettivo del Programma è favorire lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica piemontese¹, attraverso la creazione di nuove strutture ricettive e il miglioramento del patrimonio ricettivo esistente, degli impianti e delle attrezzature per il turismo.

Il Programma è rivolto a PMI ed enti no profit finanziariamente sani e con almeno una sede operativa in Piemonte, con l'obiettivo di offrire un sostegno in termini di maggiore accesso al credito e di riduzione del costo complessivo del finanziamento, mediante l'erogazione di un cofinanziamento con risorse regionali a tasso zero e con risorse delle banche o degli intermediari finanziari vigilati iscritti all'Albo previsto dall'art. 106 del TUB (nel seguito "intermediari cofinanziatori") a tassi di mercato, al quale si può aggiungere, su richiesta del beneficiario², un contributo a fondo perduto.

La dotazione finanziaria iniziale della Misura è pari a:

- € 10.687.500,00 per i finanziamenti agevolati;
- € 562.500,00 per i contributi a fondo perduto.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Norma che istituisce l'aiuto

Il Programma è finanziato nell'ambito della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 e s.m.i. "*Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica*".

Riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati nell'Allegato 5 al Programma.

2.2 Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di stato

Le agevolazioni previste dal Programma sono concesse ai sensi del **REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013 (di seguito "*Regolamento de minimis*").

La Legge regionale n. 18/99 s.m.i. è stata notificata alla Commissione Europea che, con nota n. D/100569 del 17.10.2000, ha comunicato di non sollevare obiezioni ai sensi delle disposizioni relative agli aiuti di Stato.

3. CONTENUTI

3.1 Beneficiari

Possono richiedere l'agevolazione le PMI³ e gli enti no profit (nel seguito "imprese"), operanti in forma singola, attivi⁴ che si occupano della gestione di:

- strutture alberghiere: strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 3/2015 ed attuate secondo le disposizioni del Regolamento regionale n. 9/2017, compreso l'albergo diffuso;
- strutture extra – alberghiere: strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 13/2017 ed attuate secondo le disposizioni del Regolamento regionale n. 4/2018;
- campeggi - villaggi turistici: strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 54/79 s.m.i.;

¹ L'investimento proposto dovrà essere realizzato in un'unità locale operativa in Piemonte.

² L'agevolazione principale, che deve sempre essere presente, è il cofinanziamento.

³ Per la definizione di PMI, si veda l'Allegato 2, punto 1.

⁴ Fanno eccezione le imprese costituite da meno di 6 mesi alla data di presentazione della domanda telematica, le quali possono risultare inattive in visura camerale al momento della presentazione della domanda, purché risultino attive al termine del progetto.

- impianti di risalita: impianti funiviari disciplinati ai sensi della L.R. n. 74/89;
- parchi di divertimento e parchi tematici;
- stabilimenti termali;

e che alla data di presentazione della domanda hanno i seguenti requisiti:

- a) iscritti al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
- b) con almeno un'unità locale operativa attiva in Piemonte⁵. Nel caso in cui l'investimento sia necessario per realizzare l'unità operativa piemontese, la stessa dovrà risultare attiva in visura camerale alla data di conclusione del progetto;
- c) operanti nei settori di attività, come risultanti dal codice ATECO 2007 prevalente indicato in visura camerale⁶, con le limitazioni e le esclusioni riportate nell'Allegato 1 al presente Programma "Attività ammissibili". In deroga alla regola generale, il codice ATECO ammissibile può essere attivato a conclusione dell'intervento nel caso in cui l'investimento sia finalizzato ad avviare una nuova attività dell'impresa beneficiaria. L'attivazione del codice ammissibile deve essere dimostrata al più tardi in occasione della rendicontazione finale dell'investimento;
- d) non in difficoltà⁷ ai sensi della normativa comunitaria vigente, in liquidazione oppure assoggettati a procedura concorsuale o ad altre procedure da sovraindebitamento ex Legge 3/2012 e s.m.i. e che non ne ricorrano le condizioni;

3.2 Interventi ammissibili

Sono ammissibili gli investimenti di importo minimo pari a € 50.000 e che rientrano in una delle seguenti tipologie:

1. Creazione di nuova ricettività;
2. Miglioramento e ampliamento del patrimonio ricettivo esistente;
3. Realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti e attrezzature per il turismo;
4. Realizzazione di servizi di pertinenza complementari all'attività turistica e della ricettività turistica all'aperto (ad esempio: centri benessere, impianti sportivi, piscine, parcheggi);
5. Interventi di recupero, sostituzione ed adeguamento tecnico degli impianti di risalita e innevamento.

3.3 Costi ammissibili

Sono ammessi i seguenti costi:

- I. Acquisto dell'immobile e/o del terreno oggetto dell'intervento, nel limite massimo del 50% dei costi ritenuti ammissibili;
- II. Attività edilizia, ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico dell'Edilizia⁸;
- III. Attivazione o adeguamento di impianti termoidraulici, elettrici, tecnologici e antincendio;
- IV. Attrezzature, arredi, hardware e software strumentali all'attività dell'impresa;
- V. Opere per l'adeguamento tecnico degli impianti di risalita e innevamento

Le spese afferenti i progetti presentati devono essere coerenti e funzionali rispetto alle caratteristiche, alle esigenze e all'attività del soggetto proponente, nonché congrue ed equilibrate con riferimento alla suddivisione delle voci di spesa stesse e all'oggetto/finalità dell'intervento proposto.

Le spese sono ammissibili a condizione che siano riferiti ad investimenti avviati⁹ successivamente:

⁵ La sede destinataria dell'intervento deve essere un'unità locale attiva operativa in Piemonte.

⁶ Finpiemonte si riserva di verificare che il progetto sia effettivamente rivolto all'espletamento dell'attività ammissibile prevista dal Programma.

⁷ Per la definizione di impresa in difficoltà, si veda l'allegato 2, punto 2.

⁸ Approvato con D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

⁹ Un investimento è considerato avviato entro la data di ammissibilità degli interventi se, prima della stessa:

- a) al 01/01/2019, per le domande presentate fino al 30/06/2019. In tal caso, l'ammontare dei costi già sostenuti (quindi già fatturati e/o per cui sono già stati effettuati dei pagamenti) tra il 01/01/2019 e la presentazione della domanda **deve essere pari o inferiore al 50% dei costi ritenuti ammissibili**¹⁰.
- b) all'invio telematico della domanda, per le domande presentate dal 01/07/2019.

Non sono ammessi i seguenti costi:

- la consulenza per la presentazione della domanda di agevolazione;
- l'acquisto di beni usati;
- i lavori effettuati dal beneficiario in economia¹¹;
- l'acquisto di beni e/o strutture in leasing;
- le spese di progettazione, notarili e le consulenze in genere;
- gli oneri di urbanizzazione e ogni onere accessorio;
- l'IVA e ogni altra imposta o tributo, fatti salvi i casi in cui l'IVA risulti indetraibile per l'impresa;
- le spese inerenti l'acquisto di "corredo" all'attività turistica e di beni di consumo quali, ad esempio, stoviglie, oggettistica, utensili e altri oggetti similari, biancheria e tovagliati, guanciali, scorte varie, grassi, oli e lubrificanti degli impianti a fune;
- il pagamento in contanti di qualunque importo, il pagamento tramite assegno (se privo di copia dello stesso), tramite carta di credito (se personale, non aziendale) e le compensazioni debiti/crediti.

Nel caso di prestazioni affidate ad imprese che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto proponente, Finpiemonte si riserva di non ammettere le spese afferenti tali prestazioni laddove risultino non congrue e non corrispondenti ai costi di mercato.

a. non sono state emesse fatture relative a prestazioni che compongono l'investimento;

b. non sono stati effettuati pagamenti, neanche a titolo di acconto, relativi a prestazioni che compongono l'investimento.

¹⁰ Modalità di calcolo delle spese ammissibili ante presentazione della domanda (sostenute tra il 01/01/2019 e la data di presentazione della domanda):

- spese previste dopo la presentazione della domanda= x
- totale costo progetto massimo ammissibile= y
- soglia massima ammissibile dei costi già sostenuti= z
- $y = x/0,5$
- $z = y - x$

¹¹ Per lavori effettuati in economia si intendono lavori realizzati senza ricorso a imprese terze, direttamente dal beneficiario (a titolo esemplificativo, sono considerati ammissibili i costi di acquisto materiale e attrezzature documentati con fatture quietanzate, non sono considerati ammissibili i costi di installazione e manutenzione interna sostenuti dal soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui al presente Programma).

3.4 Tipologia ed entità delle agevolazioni

Le agevolazioni previste dal presente Programma sono erogate ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59) e prevedono le seguenti caratteristiche:

Forma tecnica	<p>Finanziamento con il concorso di:</p> <ul style="list-style-type: none">risorse regionali a tasso zero;risorse degli intermediari cofinanziatori a tassi di mercato. <p>Contributo a fondo perduto.</p>
Copertura massima	Fino al 100% delle spese ritenute ammissibili
Percentuali di finanziamento e intervento massimo con risorse regionali	<p>Finanziamento minimo (inteso come cofinanziamento complessivo): € 50.000</p> <p>Quota massima di intervento con risorse regionali: € 1.000.000,00</p> <p>La percentuale massima di intervento con risorse regionali è pari all'80% del finanziamento concedibile.</p> <p>NB: Nel caso in cui venga selezionato un Confidi come cofinanziatore, l'importo massimo del cofinanziamento complessivo è pari a 150.000,00 euro. Di conseguenza, la quota massima di intervento con risorse regionali è pari a 120.000,00 euro.</p>
Durata finanziamento	<ul style="list-style-type: none">massimo 60 mesi, di cui 6 mesi di eventuale preammortamento, per cofinanziamenti complessivi di importo inferiore o uguale a 250.000,00 euro;massimo 84 mesi, di cui 6 mesi di eventuale preammortamento, per cofinanziamenti complessivi di importo superiore a 250.000,00 euro e di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro;massimo 120 mesi, di cui 12 mesi di eventuale preammortamento, per cofinanziamenti complessivi di importo superiore a 500.000,00 euro. <p>Per tutte le durate è previsto un preammortamento tecnico regolato dalle Convenzioni Quadro e dalle Schede Tecniche di Misura sottoscritte da Finpiemonte e dagli intermediari cofinanziatori.</p>
Periodicità rata e tipo ammortamento	Riportate nelle Convenzioni Quadro e nelle Schede Tecniche di Misura sottoscritte da Finpiemonte e dagli intermediari cofinanziatori.

Tasso applicabile ai fondi regionali	Tasso zero
Garanzie	Eventuali, sia reali che personali. In base alle valutazioni e alle decisioni dell'intermediario cofinanziatore, con riferimento a quanto disciplinato nella Convenzione Quadro stipulata con Finpiemonte
Percentuali di contributo e intervento massimo con risorse regionali	Fino ad un massimo del 5% dell'importo del progetto in termini di costi ammissibili, con il limite di 50.000,00 euro

3.5 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Nel rispetto dell'articolo 11 della L.R. 18/99, le agevolazioni di cui al presente Programma non sono cumulabili con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea per le medesime spese.

Le agevolazioni di cui alla presente misura sono cumulabili con le agevolazioni fiscali statali, non costituenti aiuti di Stato, sulle stesse voci di spesa previste dal bando. È possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione, sulle stesse voci di spesa, concessa con altre forme di favore a valere su norme legislative nazionali di natura fiscale nei limiti previsti dalle norme nazionali, evitando in ogni caso il sovra finanziamento.

4. PROCEDURE

La gestione dei procedimenti relativi alla valutazione delle domande, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni ed ai successivi controlli documentali è affidata a Finpiemonte.

4.1 Come presentare la domanda

Le domande devono essere inviate via Internet, a partire dal _____. La procedura di presentazione delle domande è "a sportello" e, pertanto, le stesse possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine/sospensione da parte di Finpiemonte.

A partire dalla predetta data, previa acquisizione della delibera dell'intermediario cofinanziatore a cura dell'impresa richiedente, le domande devono essere presentate telematicamente tramite il sito www.finpiemonte.info.

Entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico della domanda il *file* di testo della stessa, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione on line, deve essere trasmesso a Finpiemonte S.p.A., insieme agli allegati obbligatori, via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione, sul modulo di domanda, della firma digitale¹² del legale rappresentante dell'impresa.

Non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno:

- le domande per le quali l'impresa non abbia spedito tramite posta certificata, entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico, la domanda con i relativi allegati obbligatori;
- le domande inoltrate tramite posta certificata, non inviate precedentemente per via telematica;
- le domande il cui modulo inviato tramite posta certificata non corrisponda a quello messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione telematica;
- le domande per le quali non sia stata apposta la firma digitale in fase di invio tramite posta certificata;
- le domande non accompagnate da tutti i documenti obbligatori indicati nel seguito del paragrafo.

¹² Per la definizione di "FIRMA DIGITALE" si veda l'Allegato 2, punto 4.

Un'impresa può presentare più domande a valere sulla presente misura se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- gli interventi proposti (e le relative spese) nella nuova domanda non coincidano, nemmeno parzialmente, con quelli già finanziati;
- gli interventi proposti con la precedente domanda siano stati realizzati e verificati da Finpiemonte;
- l'impresa sia in regola con il pagamento del finanziamento già concesso.

Le domande sono soggette ad imposta di bollo¹³. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16,00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa;
- inoltro, in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata, dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione "IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA" del modulo di domanda).

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda:

- LETTERA ATTESTANTE L'AVVENUTA DELIBERA** redatta dall'intermediario cofinanziatore convenzionato con Finpiemonte, sulla base del modello scaricabile dal sito www.finpiemonte.it.
Per ottenere tale lettera, il beneficiario deve presentare all'intermediario cofinanziatore un documento riassuntivo del progetto, sulla base dello schema pubblicato sul sito www.finpiemonte.it. La lettera viene consegnata al beneficiario o suo delegato e non deve essere inviata a Finpiemonte dall'intermediario cofinanziatore;
- RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA** dell'intervento, da redigere secondo lo schema disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata all'agevolazione;
- "DICHIARAZIONE DE MINIMIS"**¹⁴, da redigere secondo lo schema disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella sezione "modulistica generale"¹⁵.

Alla domanda deve anche essere allegata la seguente documentazione istruttoria a supporto della relazione tecnico-economica (l'assenza di questi documenti in fase di presentazione della domanda di finanziamento non sarà causa di reiezione della stessa e potrà essere oggetto di integrazione in fase istruttoria):

- **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO** (redatto a misura) e **PREVENTIVI** (per le voci di spesa non ricomprese nel "Prezziario della Regione Piemonte per le Opere Pubbliche" in vigore) attestanti il valore dell'investimento per il quale si chiede l'agevolazione;
- solo per interventi che prevedono autorizzazioni comunali per la realizzazione del progetto: **COPIA DEL TITOLO ABILITATIVO**¹⁶ (se già disponibile) oppure **COPIA DELLA RICHIESTA DEL TITOLO ABILITATIVO** presentata in Comune.

¹³ La marca da bollo, prevista dal ex D.M. 20/08/92 e s.m.i., è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

¹⁴ Se la dichiarazione viene firmata con firma autografa, è obbligatorio l'inoltro di copia di un valido documento d'identità del firmatario della dichiarazione. Qualora la dichiarazione venga firmata digitalmente, l'inoltro di copia del documento d'identità può essere omesso.

¹⁵ Fatti salvi ulteriori aggiornamenti legislativi, l'inoltro della "dichiarazione de minimis" è obbligatorio fino al 30/06/2020. A decorrere dal 01/07/2020, così come previsto dal Decreto 31 maggio 2017 n. 115, il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti.

¹⁶ Per la definizione dei titoli abilitativi previsti per la realizzazione di interventi edilizi fare riferimento al D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

4.2 Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico. Nel dettaglio vengono svolte le seguenti verifiche:

- a. **RICEVIBILITÀ:** possesso da parte della domanda dei requisiti richiesti (invio nei modi e tempi corretti, completezza e regolarità dei documenti)
- b. **AMMISSIBILITÀ:** possesso da parte dell'impresa richiedente dei requisiti soggettivi richiesti (in particolare quelli del paragrafo 3.1), compatibilità dell'investimento con le prescrizioni del Programma (durata, localizzazione, rispetto dei limiti sulle intensità di aiuto, ecc.)
- c. **TECNICA E DI MERITO:** idoneità tecnica ed economico-patrimoniale del soggetto proponente, congruità e pertinenza dei costi presentati, qualità tecnica del progetto/investimento e sua corrispondenza alle prescrizioni del Programma.

Finpiemonte conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità sia positivo, viene effettuata l'istruttoria tecnica e di merito. Per l'istruttoria tecnica e di merito Finpiemonte si avvale di un "Comitato Tecnico di Valutazione"¹⁷, che esprime un parere vincolante.

L'istruttoria di merito di credito finalizzata ad accertare la capacità di rimborso del finanziamento da parte del beneficiario è svolta dall'intermediario cofinanziatore convenzionato scelta dal beneficiario. La disponibilità dell'intermediario a cofinanziare l'intervento è condizione per la presentazione della domanda. In tale ambito Finpiemonte verifica i contenuti di tale valutazione e se necessario effettua proprie analisi e si confronta con l'intermediario cofinanziatore.

Al termine delle predette verifiche, Finpiemonte comunica all'impresa l'esito di approvazione o di diniego della domanda.

Come viene concessa l'agevolazione

Concluse positivamente le fasi istruttorie sopra indicate, Finpiemonte:

- A) Verifica che siano presenti i seguenti documenti (chiedendone in caso contrario la trasmissione al beneficiario) solo per interventi che prevedono autorizzazioni comunali per la realizzazione del progetto:
 - **COPIA DEL TITOLO ABILITATIVO** (se non già reso disponibile in fase di domanda)
 - **COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI** presentata in Comune (se prevista dall'iter autorizzativo comunale) oppure **DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI** a firma del beneficiario (se non prevista la dichiarazione dall'iter autorizzativo comunale – da redigere secondo lo schema disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata all'agevolazione);

- A) accerta che il destinatario finale sia in regola ai sensi della normativa antimafia nonché della normativa de minimis;

¹⁷ Il Comitato Tecnico di Valutazione è composto da:
- membri di Finpiemonte;
- membri regionali.

- B) con particolare riferimento al Decreto interministeriale n. 115 del 31/5/2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, gestisce la registrazione del regime “de minimis” previsto dal presente Bando, dei singoli aiuti individuali (comprese le verifiche propedeutiche alla loro concessione), delle eventuali modifiche e ogni altra attività e adempimento previsto dalla normativa inerente al Registro nazionale degli Aiuti di Stato.
- C) accerta che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate) e, eventualmente, comunica le tempistiche di restituzione delle stesse;
- D) accerta il rispetto degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e cassa edile attraverso la richiesta del DURC;
- E) accerta il rispetto di eventuali ulteriori adempimenti specifici in base alla tipologia di progetto e di beneficiario.

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti A), B) C) D) ed E) Finpiemonte emette il provvedimento di concessione delle agevolazioni richieste.

4.3 Come viene erogata l'agevolazione

Finpiemonte invia all'intermediario cofinanziatore l'autorizzazione all'erogazione del finanziamento contestualmente all'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni richieste.

L'erogazione del finanziamento viene effettuata in un'unica soluzione. In caso di cofinanziamenti complessivi¹⁸ di importo pari o superiore a € 500.000,00 l'erogazione viene effettuata in due tranches nel seguente modo:

- 60% contestualmente all'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
- 40% dopo aver sostenuto almeno il 50% del totale dei costi ammissibili, previa approvazione da parte di Finpiemonte della rendicontazione dei costi sostenuti.

Il contributo a fondo perduto viene erogato in un'unica soluzione dopo la valutazione tecnico - economica della rendicontazione finale della spesa effettivamente sostenuta.

Nel caso di revoca parziale delle agevolazioni di cui al punto f) delle cause di revoca previste al paragrafo 6.2, il contributo spettante sarà erogato solo successivamente alla restituzione della quota di finanziamento e della relativa agevolazione richiesta.

4.4 Come concludere il progetto e come rendicontare le spese

L'intervento deve essere concluso entro e non oltre i seguenti termini:

- nel caso di cofinanziamenti complessivi di importo inferiore a € 500.000,00 – 24 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni da parte di Finpiemonte;
- nel caso di cofinanziamenti complessivi di importo pari o superiore a € 500.000,00 – 48 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni da parte di Finpiemonte.

¹⁸ Per “cofinanziamento complessivo” si intende il finanziamento che viene erogato sommando fondi regionali e fondi degli intermediari cofinanziatori.

I beneficiari, nei 60 giorni successivi alla data di conclusione dell'investimento dovranno trasmettere a Finpiemonte la **RENDICONTAZIONE FINALE**.

Le fatture rendicontate dovranno essere emesse entro la data di conclusione del progetto sopra indicata e potranno essere quietanzate entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di conclusione del progetto stesso, ovvero entro la data entro la quale deve essere presentata la rendicontazione finale delle spese.

Inoltre, in caso di cofinanziamenti complessivi di importo pari o superiore a € 500.000,00, per ottenere l'erogazione della seconda ed ultima tranches del finanziamento (pari al 40% del finanziamento), il beneficiario dovrà rendicontare una spesa sostenuta almeno pari al 50% del totale dei costi ammissibili.

L'erogazione del contributo a fondo perduto viene effettuata in un'unica soluzione, entro 30 giorni¹⁹ dalla positiva valutazione del rendiconto finale di spesa dei progetti finanziati. Nel caso in cui la spesa ammessa finale dell'intervento sia inferiore a quella ammessa con il provvedimento di concessione, l'erogazione del contributo spettante (rideterminato in riduzione) avverrà solo previa restituzione della quota di finanziamento revocata e relativi oneri.

Informazioni di dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la relativa modulistica sono pubblicate sul sito www.finpiemonte.it (si veda anche Allegato 4).

4.5 Proroghe e variazioni di progetto

Le proroghe alla conclusione del progetto successive ai termini massimi sopra indicati devono essere richieste preventivamente a Finpiemonte con adeguata motivazione. Non sono consentite proroghe superiori a 12 mesi rispetto ai termini massimi sopra indicati, salvo cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del beneficiario e casi particolari che dovranno essere adeguatamente motivati e documentati.

Le variazioni progettuali devono essere richieste preventivamente, con adeguata motivazione, a Finpiemonte, che ne valuta l'ammissibilità, eventualmente con il supporto del Comitato Tecnico di Valutazione. Non sono ammesse variazioni che alterino totalmente le finalità e le caratteristiche rispetto all'intervento approvato dal Comitato Tecnico di Valutazione.

Ogni variazione del progetto, ove non preventivamente richiesta e autorizzata da Finpiemonte, sarà valutata in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto al momento dell'esame della rendicontazione delle spese.

4.5.1 Subentri

Eventuali casi di subentro al beneficiario delle agevolazioni (anche per intervenute variazioni societarie dello stesso) durante il periodo di realizzazione dell'intervento dovranno essere tempestivamente comunicati a Finpiemonte e potranno essere autorizzati esclusivamente nel caso in cui il soggetto subentrante possieda i requisiti di ammissibilità previsti dal Programma e previo parere favorevole dell'intermediario cofinanziatore dell'iniziativa. In tal caso il soggetto subentrante dovrà formalmente impegnarsi a realizzare e a concludere l'intervento in conformità con il progetto ammesso in sede di concessione e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Programma. In difetto Finpiemonte procederà con la revoca totale delle agevolazioni concesse e la richiesta di restituzione delle somme già erogate.

Eventuali casi di subentro al beneficiario delle agevolazioni (anche per intervenute variazioni societarie dello stesso) successivi alla conclusione dell'intervento dovranno essere tempestivamente comunicati a Finpiemonte e potranno essere autorizzati esclusivamente previo parere favorevole dell'intermediario cofinanziatore dell'iniziativa e previo

¹⁹ Fatta salva l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

impegno del soggetto subentrante a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Programma. In difetto Finpiemonte procederà con la revoca totale delle agevolazioni concesse e la richiesta di restituzione delle somme già erogate.

4.6 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa e di concessione dell'agevolazione, e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza	Possibilità di proroga
Invio domanda e relativi allegati obbligatori tramite PEC	Beneficiario	Entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico	No
Istruttoria di ricevibilità	Finpiemonte	Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda tramite PEC	No. Tuttavia il termine si interrompe in caso di richiesta di integrazioni e fino al ricevimento di quanto richiesto
Istruttoria di ammissibilità, tecnica e di merito e comunicazione dell'esito	Finpiemonte	Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda tramite PEC	No. Tuttavia il termine si interrompe in caso di richiesta di integrazioni e fino al ricevimento di quanto richiesto
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Beneficiario	Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di Finpiemonte	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati
Concessione finanziamento e stipula del contratto	Finpiemonte e intermediario cofinanziatore, su mandato Finpiemonte, come da Convenzione	Successivamente alla conclusione delle positive verifiche per la concessione previste al paragrafo 4.2	No. Tuttavia il termine si interrompe in caso di richiesta di integrazioni e fino al ricevimento di quanto richiesto
Erogazione del finanziamento	Intermediario cofinanziatore	Entro 60 giorni dall'autorizzazione di Finpiemonte	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati
Opposizione al rigetto della domanda	Beneficiario	Entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto	No
Rendicontazione parziale delle spese	Beneficiario	Al raggiungimento 50% dei costi sostenuti (se importo cofinanziamento complessivo pari o superiore a € 500.000,00)	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati
Erogazione del saldo del finanziamento (pari al 40% se importo cofinanziamento complessivo pari o superiore a € 500.000,00)	Intermediario cofinanziatore su mandato Finpiemonte, come da Convenzione	Entro 60 giorni dall'autorizzazione di Finpiemonte	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati

Conclusione dell'intervento	Beneficiario	Entro 24 o 48 mesi dalla data di concessione	No. Salvo proroghe o cause di forza maggiore e casi particolari adeguatamente motivati
Rendicontazione finale delle spese	Beneficiario	Entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento	Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati
Esame rendicontazione parziale/finale delle spese	Finpiemonte	Entro 90 giorni dalla ricezione del rendiconto	No. Tuttavia il termine si interrompe in caso di richiesta di integrazioni e fino al ricevimento di quanto richiesto
Erogazione del contributo	Finpiemonte	Entro 30 giorni dall'approvazione della rendicontazione finale. In caso di revoca parziale, entro 30 giorni dalla restituzione della quota di finanziamento revocato, con relativi oneri di agevolazione	No

5. ISPEZIONI E CONTROLLI

La Regione Piemonte può, su propria iniziativa o su indicazione di Finpiemonte, effettuare controlli presso i beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e/o di valutare le eventuali varianti richieste in corso di realizzazione.

Oltre al controllo documentale delle rendicontazioni, la Regione Piemonte effettuerà, controlli a campione allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari (ex art. 71 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dal Programma.

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

6.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per i beneficiari l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Programma e in particolare a:

- a) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 3.1, durante il periodo di realizzazione del progetto e fino al termine del piano di ammortamento del finanziamento, fatta eccezione per il requisito dimensionale;
- b) realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche che alterino totalmente la natura del progetto, a meno che siano state comunicate e approvate da Finpiemonte, secondo le previsioni di cui al par. 4.5;
- c) concludere il progetto e presentare la rendicontazione, completa di tutta la documentazione prevista all'Allegato 4, nei tempi e nei modi previsti dal Programma;
- d) destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie alle agevolazioni esclusivamente agli obiettivi previsti dal Programma;
- e) fornire le informazioni necessarie per consentire controlli e ispezioni da parte del Comitato Tecnico o degli uffici regionali preposti;
- f) vincolare la struttura per cui si è ottenuta l'agevolazione alla specifica destinazione d'uso e di attività per 10 anni dall'approvazione del rendiconto finale delle spese, mediante nota trascritta presso i pubblici registri;

- g) non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati nell'ambito dell'intervento finanziato nei 5 anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti²⁰;
- h) non delocalizzare²¹ l'attività economica interessata dalle agevolazioni concesse entro 5 anni dalla completa realizzazione dell'investimento;
- i) pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato, l'importo delle sovvenzioni, dei contributi e dei vantaggi economici di qualunque genere percepiti a valere sulla presente misura, di importo pari o superiore a 10.000 euro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 125 e 127 della legge n. 124 del 4 agosto 2017, a decorrere dall'anno 2018. Il mancato adempimento a tale obbligo comporta la restituzione delle somme suddette ai soggetti eroganti Finpiemonte/Regione Piemonte.

6.2 Revoca dell'agevolazione

Le agevolazioni potranno essere revocate totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

- a) assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al paragrafo 3.1;
- b) mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti al paragrafo 6.1;
- c) nel caso il beneficiario abbia fornito dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso di revoca del finanziamento da parte dell'intermediario cofinanziatore o nel caso di mancata restituzione di tutto o parte del finanziamento agevolato secondo il piano di rientro concordato;
- e) nel caso in cui, a seguito della verifica finale, venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alla soglia minima di ammissibilità degli interventi prevista al paragrafo 3.2;
- f) nel caso in cui a seguito di variazioni di progetto in itinere e/o di verifica finale (o di verifiche in loco) venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione in misura maggiore del 5% del finanziamento complessivo erogato, tale da comportare una rideterminazione in riduzione delle agevolazioni pubbliche attribuite;
- g) nel caso di subentro non approvato da Finpiemonte, previsto al paragrafo 4.5.1;
- h) qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla chiusura del progetto, sia assoggettato a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato fallimentare o a concordato preventivo²² salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/03/1942 n. 267 e s.m.i., o ad altre procedure concorsuali;

²⁰ Per beni obsoleti o guasti si intende:

- a) beni non più utilizzabili ma ancora presenti in azienda e mantenuti a libro cespite per 5 anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento;
- oppure*
- b) beni oggetto di rottamazione con presentazione del documento F.I.R. (Formulario Identificativo del Rifiuto, rilasciato dallo smaltitore cui è stato conferito il macchinario);
- oppure*
- c) beni accompagnati da perizia attestante le cause dell'obsolescenza oppure da certificazione del rivenditore autorizzato attestante la presenza del guasto.

²¹ Per la definizione di "delocalizzazione" vedere l'Allegato 2 punto 5.

²² In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, oltre ai requisiti previsti per legge, per il mantenimento dell'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista incaricato dal Giudice esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal beneficiario in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione. Alle condizioni suindicate, l'agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione dell'azienda o di un ramo della stessa ad una società cessionaria purché la società cessionaria rispetti i requisiti previsti al precedente paragrafo 3.1 e presenti adeguata domanda di subentro nell'agevolazione. Analogamente si procederà nell'eventualità in cui l'impresa sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al d.lgs. 8/7/1999 n. 270) o ad altre procedure che prevedano la continuazione dell'attività d'impresa.

- i) qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla chiusura del progetto, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto.

In caso di **revoca totale dell'agevolazione**, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di:

- intero ammontare del debito residuo del finanziamento pubblico concesso;
- interessi corrispettivi, calcolati utilizzando il tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo compreso tra la data di erogazione del finanziamento e la data di revoca, oltre alle spese di recupero;

Nel caso di revoca disposta con finanziamento già estinto, gli interessi corrispettivi saranno calcolati utilizzando il tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione e la data di estinzione del finanziamento.

Nel caso di delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa entro cinque anni dalla completa realizzazione dell'investimento (cfr. punto h) del paragrafo 6.1), l'importo del beneficio da restituire è maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali;

- ammontare del contributo a fondo perduto, ove già percepito;
- interessi corrispettivi, calcolati utilizzando il tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo compreso tra la data di erogazione del contributo e la data di revoca, oltre alle spese di recupero;

Nel caso di delocalizzazione dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa entro cinque anni dalla completa realizzazione dell'investimento (cfr. punto h) del paragrafo 6.1), l'importo del beneficio da restituire è maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali;

In caso di **revoca parziale dell'agevolazione**, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione di:

- quota di finanziamento indebitamente percepita, tenuto conto del piano di rientro dello stesso;
- interessi corrispettivi, calcolati sulla quota revocata, utilizzando il tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo compreso tra la data di erogazione del finanziamento e la data di revoca, oltre alle spese di recupero;
- quota del contributo a fondo perduto, ove già percepito;
- interessi corrispettivi, calcolati utilizzando il tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo compreso tra la data di erogazione del contributo e la data di revoca, oltre alle spese di recupero.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

6.3 Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

Per il recupero delle somme percepite indebitamente si applicano le modalità indicate al precedente paragrafo 6.2.

6.4 Sanzioni amministrative

Nel caso di delocalizzazione²³ dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa in Stati non appartenenti all'Unione Europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla completa realizzazione dell'investimento (cfr. punto h) del paragrafo 6.1, viene accertata ed irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, come stabilito con D.L. 12 luglio 2018, n. 87.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Regione Piemonte e Finpiemonte s.p.a. si riconoscono, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito: "GDPR", entrambi Titolari del trattamento dei dati personali, effettuati con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere alle funzioni istituzionali ed agli obblighi normativi e contrattuali correlati all'attuazione del presente Programma. Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce sotto la propria responsabilità e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura organizzativa e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Ogni titolare provvede a fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali per quanto concerne i propri trattamenti. La gestione del Programma è affidata a Finpiemonte, che raccoglie i dati personali dei beneficiari per le finalità, sopra citate, relative all'attuazione del presente Programma.

Finpiemonte

Si informano i soggetti che presentano domanda in risposta al presente Programma, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito internet di Finpiemonte <https://www.finpiemonte.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati>.

Regione Piemonte

I dati personali suindicati saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo di cui al presente Programma nell'ambito del quale vengono acquisiti.

Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto. Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) è dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento (individuato secondo la Deliberazione di Giunta regionale 18/05/2018 n. 1-6847) è il dirigente responsabile della Direzione "Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport".

²³ Per la definizione di "delocalizzazione vedere l'Allegato 2 punto 5.

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo definito nel piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:

- I. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- II. società incaricate della riscossione coattiva dei crediti (SORIS s.p.a.) nei casi di mancato pagamento degli importi dovuti all'Amministrazione;
- III. soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;
- IV. soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990).

È possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990 s.m.i. il responsabile del procedimento è:

- per la Regione Piemonte il responsabile pro tempore del settore Offerta Turistica e Sportiva della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport;
- per Finpiemonte il responsabile pro tempore dell'Area Agevolazioni e Strumenti Finanziari (procedimento di concessione) e dell'Area Controlli (procedimento di controllo e procedimento di revoca)

9. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Programma e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Allegato 1 – ELENCO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE AMMISSIBILI
(Classificazione ATECO 2007) – In base al Reg. (UE) n. 1407/2013 “de minimis”

Sezioni e divisioni Classificazione ATECO	Codici ammessi	Codici esclusi
H - Trasporto e magazzinaggio (Divisioni da 49 a 53)	49.39.01	Tutti gli altri codici di questa sezione
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (Divisioni da 55 a 56)	55.1 55.2 55.3 55.90.2 55.90.20	55.90.1 55.90.10 56
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (Divisioni da 90 a 93)	93.2	Tutti gli altri codici di questa sezione
S - Altre attività di servizi alla persona (Divisioni da 94 a 96)	96.04.2 96.04.20	Tutti gli altri codici di questa sezione
Sezioni A - B - C - D - E - F - G - J - K - L - M - N - O - P - Q - T - U	Nessuno	Tutti

Allegato 2 – DEFINIZIONI

1. **PMI** le piccole e medie imprese secondo la definizione della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, e cioè:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla PMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
- i dati delle eventuali società collegate alla PMI beneficiaria, nella loro interezza

La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo: <https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-it>

2. **IMPRESA IN DIFFICOLTÀ**: impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 Regolamento UE N. 651/2014):

- a. ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. *[si applica solo alle società a responsabilità limitata, escluse le PMI costituite da meno di tre anni]*
- b. ha perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. *[si applica solo alle società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, escluse le PMI costituite da meno di tre anni]*
- c. è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d. ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, oppure ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione ed è ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

3. **ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo)**: equivalente teorico in termini di sovvenzione di un'agevolazione effettivamente erogata sotto un'altra forma (finanziamento agevolato, garanzia gratuita, ecc.)

Il meccanismo dell'ESL consiste quindi nel ricondurre a una sovvenzione diretta (cioè un contributo a fondo perduto) tutte le altre forme di agevolazione al fine di ricavare l'entità effettiva dell'aiuto e renderli confrontabili.

Normalmente l'ESL viene espresso in termini percentuali rispetto ai costi ammissibili.

Esempio di calcolo per il finanziamento (per semplicità, si ipotizza un finanziamento a un anno, nel caso di finanziamenti pluriennali gli interessi vengono attualizzati alla data di concessione dell'agevolazione):

Nel caso di un finanziamento agevolato, l'ESL corrisponde al risparmio di interessi che il prestito agevolato assicura rispetto ad un finanziamento a costo di mercato.

- A.** Costi ammissibili relativi a un intervento: **€ 300.000**
- B.** Importo del finanziamento: **€ 300.000**
- C.** Durata del finanziamento: **1 anno**
- D.** Tasso agevolato: **3%**
- E.** Tasso di mercato **5%**
- F.** Importo interessi al tasso agevolato: $B \cdot D = \mathbf{€ 9.000}$
- G.** Importo interessi al tasso di mercato: $B \cdot E = \mathbf{€ 15.000}$
- H.** ESL in valore assoluto = $G - F = \mathbf{6.000}$
- ESL in percentuale** = $H/A = 6.000/300.000 = \mathbf{2\%}$

4. **FIRMA DIGITALE:** firma elettronica qualificata, secondo la definizione fornita all'art. 3 del Reg. (UE) 910/2014, che integra e sostituisce il d. lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale". È l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento assicurandone la provenienza e garantendone l'inalterabilità dello stesso. -> Rif. normativo: art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).
5. **DELOCALIZZAZIONE:** per delocalizzazione (secondo quanto previsto dal D.L. 12 luglio n. 87, Art. 5, comma 6) si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c..
6. **CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO:** la data di emissione dell'ultima fattura relativa alle spese rendicontate ammesse a valere sul progetto. Tale data deve essere necessariamente ricompresa all'interno del periodo di durata dell'investimento indicato nel provvedimento di concessione (eventualmente modificato con formale approvazione di proroga da parte di Finpiemonte). Le spese oggetto dell'intervento potranno essere quietanzate entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento stesso, ovvero entro la data la quale deve essere presentata la rendicontazione finale di spesa.

Allegato 3 - ITER DEI PROCEDIMENTI

1. Istruttoria e concessione

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico. Al termine dell'istruttoria, Finpiemonte comunica l'esito all'impresa inviando una PEC o una lettera raccomandata.

L'istruttoria porta ad uno degli esiti descritti di seguito:

- *Domanda approvata* – il beneficiario deve inviare i documenti necessari per la concessione, previsti dal paragrafo 4.2 del Programma;
- *Valutazione sospesa per richiesta di integrazioni* – l'impresa deve presentare le integrazioni richieste entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte;
- *Domanda respinta* – il richiedente ha diritto di presentare eventuali osservazioni rispetto all'esito entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte.

Le comunicazioni interrompono i termini del procedimento, che riprendono a decorrere dalla ricezione dei documenti inviati dall'impresa o dalla scadenza del termine per la loro presentazione.

Una volta che la domanda è stata approvata e che il beneficiario ha inviato i documenti necessari, Finpiemonte emette il provvedimento di concessione²⁴ dell'agevolazione.

2. Controllo delle rendicontazioni

Finpiemonte esamina la rendicontazione finale entro **90 giorni** dal ricevimento dei documenti, con le seguenti modalità:

1. esame dei documenti presentati dal beneficiario;
2. eventuali sopralluoghi presso l'impresa ;

allo scopo di verificare la corrispondenza del progetto presentato rispetto a quello ammesso al finanziamento e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte:

- a) comunica l'esito positivo al beneficiario e dispone l'erogazione del contributo spettante, ove previsto. Nel caso in cui si tratti di rendicontazione parziale (prevista per i cofinanziamenti di importo pari o superiore a 500.000,00 euro), procede con l'erogazione del saldo del finanziamento;
oppure
- b) richiede al beneficiario eventuali integrazioni ai documenti presentati;
oppure
- c) comunica all'impresa beneficiaria le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame, avviando il procedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.

Nel caso previsto al punto b), l'impresa ha **30 giorni** di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni richieste.

Se entro questo termine l'impresa:

1. invia le integrazioni richieste e queste vengono accolte;
2. non invia le integrazioni richieste

oppure

²⁴ Con la concessione matura il diritto per il beneficiario a ricevere l'agevolazione e l'obbligo per l'amministrazione ad erogarla. Non necessariamente le tempistiche di concessione ed erogazione coincidono.

3. le osservazioni presentate non vengono accolte;

nei 30 giorni successivi, Finpiemonte chiude il procedimento di verifica finale con esito positivo nel caso 1. e dispone l'erogazione del contributo spettante, ove previsto; con esito negativo nei casi 2. e 3., con conseguente avvio del procedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.

Nel caso di rendicontazione parziale (per cofinanziamenti complessivi di importo pari o superiore a 500.000,00 euro), se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte l'impresa:

1. non invia le integrazioni richieste

oppure

2. le osservazioni presentate non vengono accolte

Finpiemonte NON procede nell'erogazione del Saldo del finanziamento e nel caso siano state riscontrate difformità tali da compromettere le finalità dello stesso, procede con la revoca totale dell'agevolazione concessa.

Nel caso di rendicontazione finale, se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte l'impresa:

1. non invia le integrazioni richieste

oppure

2. le osservazioni presentate non vengono accolte

Finpiemonte chiude il procedimento di verifica finale con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale del finanziamento e del contributo.

3. **Revoca**

3.1. *Avvio del procedimento di revoca*

Finpiemonte invia all'impresa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, indicando:

1. l'oggetto del procedimento;
2. le cause;
3. il responsabile del procedimento;
4. le modalità con cui si può richiedere l'accesso agli atti amministrativi.

L'impresa può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca **entro 20 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte, a mezzo raccomandata a/r o PEC.

Finpiemonte esamina la documentazione presentata dall'impresa entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

- a) Finpiemonte accoglie le osservazioni presentate, l'agevolazione concessa viene confermata, il procedimento di revoca viene archiviato e se ne dà comunicazione all'impresa
oppure
- b) nel caso in cui l'impresa non abbia presentato contro-argomentazioni o queste non siano state accolte, Finpiemonte procede alla revoca dell'agevolazione.

3.2. Provvedimento di revoca dell'agevolazione

Finpiemonte comunica al beneficiario la revoca delle agevolazioni concesse, chiedendo la restituzione degli importi dovuti entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca, dando mandato all'intermediario cofinanziatore di recuperare le somme revocate relative al prestito agevolato maggiorate degli interessi corrispettivi (quota pubblica).

Nel caso di revoca parziale delle agevolazioni concesse determinata da una minor spesa ammessa in sede di verifica della rendicontazione finale dell'intervento, con conseguente rideterminazione in riduzione delle agevolazioni pubbliche attribuibili, Finpiemonte procederà con l'erogazione del contributo concesso rideterminato soltanto a seguito dell'avvenuta restituzione della quota di finanziamento (maggiorata dei relativi interessi corrispettivi) richiesta nel provvedimento di revoca adottato.

In relazione al contributo a fondo perduto (con relativi interessi maturati), in difetto di restituzione Finpiemonte segnalerà la posizione all'Amministrazione regionale, la quale avvierà la procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 avvalendosi della società Soris s.p.a.

In caso di mancato pagamento delle somme richieste nei termini previsti verrà altresì presentata denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

Allegato 4 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

I beneficiari, nei 60 giorni successivi alla data di conclusione dell'investimento dovranno trasmettere a Finpiemonte la **RENDICONTAZIONE FINALE**.

Documentazione relativa alla Rendicontazione finale

1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'importo della spesa sostenuta;
2. Copia delle fatture inserite nella dichiarazione e delle relative quietanze (copia dispositivi di bonifico e RI.BA e copia di e/c bancari o postali);
3. Documentazione attestante l'Agibilità della struttura;
4. Autorizzazione rilasciata dal Comune per l'esercizio dell'attività;
5. Perizia Tecnica redatta dal Direttore dei lavori e asseverata presso il Tribunale competente per territorio, corredata da adeguata documentazione fotografica delle opere realizzate;
6. Computo metrico estimativo consuntivo redatto a misura (facendo riferimento al prezzario della Regione Piemonte) inerente le opere eseguite, corredato dal prospetto dettagliato dei costi (di cui alla sezione B.6 del modulo di domanda) compilato a consuntivo;
7. Relativamente alla struttura per cui si è ottenuta l'agevolazione:
 - Atto di vincolo a mantenere la specifica destinazione d'uso e di attività, a favore della Regione Piemonte, secondo quanto previsto al paragrafo 6.1 f) del Programma;
 - originale della nota trascritta presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari recante l'impegno a mantenere la specifica destinazione d'uso e di attività, a favore della Regione Piemonte, per la durata di 10 anni dalla data di approvazione della rendicontazione finale delle spese, secondo quanto previsto al paragrafo 6.1 f) del Programma;
8. Relativamente ai beni e alle attrezzature acquistati nell'ambito dell'intervento finanziato, Dichiarazione di impegno a non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario detti beni nei 5 anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti.

L'atto di vincolo e la relativa nota, trascritta presso i pubblici esercizi, dovranno essere inviati a Finpiemonte entro 90 giorni dalla notifica della comunicazione dell'esito positivo della rendicontazione presentata.

In caso di cofinanziamenti complessivi uguali o superiori a € 500.000,00, per ottenere l'erogazione della seconda e ultima tranches del finanziamento (pari al 40% del finanziamento), il beneficiario dovrà rendicontare una spesa sostenuta almeno pari al 50% del totale dei costi ammissibili, seguendo le modalità di rendicontazione previste per la rendicontazione intermedia.

Documentazione relativa alla Rendicontazione Intermedia

1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la realizzazione di almeno il 50% del totale dei costi ritenuti ammissibili in fase di approvazione del finanziamento;
2. Breve relazione descrittiva delle opere realizzate dello stato avanzamento lavori;

3. Adeguata documentazione fotografica.

Informazioni di dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la relativa modulistica sono pubblicate sul [sito www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it).

Allegato 5 - RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI

- Regolamenti e normativa comunitaria per gli aiuti di Stato:
 - Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).
 - Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»" pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013.

- Normativa nazionale:
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) , della l. 15 marzo 1997, n. 59);
 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
 - Decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU n.175 del 28-7-2017);
 - Decreto Legge del 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito con modificazioni con legge del 09 agosto 2018, n. 96.

- Atti normativi regionali:
 - Legge Regionale 18/99 e s.m.i. Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica - Fondo di rotazione "Turismo"
 - Legge Regionale 3/2015 e Regolamento regionale di attuazione n. 9/2017
 - Legge Regionale 13/2017 e Regolamento regionale di attuazione n. 4/2018
 - Legge Regionale 54/79 s.m.i.
 - Legge Regionale 74/89
 - L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";



Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport

Settore Offerta Turistica e Sportiva

Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 18 e s.m.i. *“Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica”*

Programma annuale degli interventi

Fondo perduto 2019

Interventi a supporto delle PMI ed Enti no profit che svolgono attività turistica

Bando finalizzato all’attivazione ed al miglioramento di servizi ciclo turistici e turistico culturali 2019

Sommario

1.1	Obiettivi del Bando	3
1.2	Dotazione finanziaria	3
2.1	Beneficiario	4
2.2	Interventi ammissibili	4
2.3	Costi ammissibili	5
2.4	Costi non ammissibili	5
2.5	Tipologia ed entità delle agevolazioni	6
2.7	Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche	7
3.1	Come presentare la domanda	7
3.2	Come viene valutata la domanda	9
3.3	Come viene concessa ed erogata l'agevolazione	9
4.2	Proroghe e variazioni di progetto	11
4.4	Termini del procedimento	11
6.2	Revoca dell'agevolazione	14
6.3	Avvio del procedimento di revoca	15
6.4	Provvedimento di revoca dell'agevolazione	15
6.5	Rinuncia all'agevolazione	16
7.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
8.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	18
9.	INFORMAZIONI E CONTATTI	18

Allegato 1 – Riferimenti normativi completi

Allegato 2 – Definizioni

1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE

1.1 Obiettivi del Bando

Il presente Bando disciplina l'accesso alla misura "Intervento a supporto delle PMI ed ENTI NO PROFIT che svolgono attività turistica - Fondo perduto".

In attuazione della predetta misura il presente bando intende stimolare e favorire lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, con particolare riferimento all'interesse regionale in materia di mobilità ciclabile. All'interno di tale contesto si sosterranno progetti di sviluppo ciclo-turistico volti a promuovere l'attrattività dei territori turistici, attraverso la creazione di nuovi servizi turistici e la qualificazione di quelli esistenti.

Tale obiettivo viene perseguito attraverso la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di un progetto coerente con almeno uno dei seguenti ambiti:

- incremento dell'offerta turistica dotata di una maggiore visibilità e riconoscibilità;
- incremento dell'offerta di noleggio e riparazione ciclo e ciclo assistita;
- coinvolgimento degli attori locali nella costruzione del prodotto turistico, promuovendo forme di integrazione intersettoriale;
- miglioramento della qualità dei servizi per favorire gli insediamenti sul territorio e costruire una rete di operatori;
- professionalizzare le iniziative deboli del settore turistico potenziandole attraverso progettazioni innovative;
- favorire lo sviluppo di attività legate al turismo esperienziale e al turismo accessibile a tutti.

Le attività e le funzioni relative alla gestione economico-finanziaria del Bando stesso, alla concessione e all'erogazione dell'agevolazione, al controllo della rendicontazione ed eventualmente alla revoca, sono affidate a Finpiemonte S.p.A. (di seguito Finpiemonte) soggetto in house alla Regione Piemonte.

Il Bando è finanziato nell'ambito della L.r. 8 luglio 1999, n. 18 e s.m.i. "*Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica*".

Le agevolazioni previste dal presente Bando sono erogate ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

L'agevolazione consiste in un contributo del 70% delle spese ritenute ammissibili, IVA esclusa, concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (Regolamento "de minimis").

Il presente Bando prevede quale procedura valutativa il "procedimento a sportello" di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 123/1998.

Per tutti i principali riferimenti normativi si rinvia all'Allegato I del Bando.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a euro 2.000.000,00 e sarà suddivisa tra le Province piemontesi in proporzione ai flussi turistici registrati dall'Osservatorio regionale per l'anno 2018 in ogni Provincia.

Nel caso in cui le risorse destinate ad una Provincia risultino eccedenti rispetto al fabbisogno economico dei progetti finanziabili, le maggiori disponibilità potranno essere utilizzate per aumentare la disponibilità economica delle altre Province sempre nel rispetto della ripartizione proporzionale ai flussi turistici.

Il Bando si concluderà con l'esaurimento delle risorse disponibili.

2. CONTENUTI

2.1 Beneficiario

Possono richiedere l'agevolazione prevista dal presente Bando le **micro, piccole e medie imprese**¹ ed Enti no profit in forma singola che alla data di presentazione della domanda:

- non siano "imprese in difficoltà" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/13 "de minimis" e pertanto non siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori²;
- non si trovino in stato di liquidazione volontaria;
- siano iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio e abbiano una sede in Piemonte;
- svolgano l'attività prevalente (codice ATECO 2007) in uno dei settori ammessi dal "Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti <<de minimis>>" pubblicato sul G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013 il quale esclude dal suo campo di applicazione determinati settori o attività, o si impegnino a farlo entro la data di conclusione dell'intervento;
- per la medesima iniziativa non abbiano ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della richiesta di agevolazione;
- non abbiano già beneficiato di un contributo sul Bando approvato con D.D. 445 del 30/10/2015.

2.2 Interventi ammissibili

Sono ammissibili gli interventi:

- i. di importo minimo pari a € 5.000,00;
- ii. finalizzati all'acquisto di attrezzature, integrabili con attività edilizia e/o Hardware e strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento.

¹ Ai sensi dell'Allegato I della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro imprese, piccole e medie imprese In GUUE L 124 del 20.05.2003, pag. 36.

² Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

2.3 Costi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti costi, a condizione che siano strettamente connessi agli ambiti di cui al paragrafo 1.1 e sostenuti³ dopo la presentazione della domanda:

- a) Attrezzature iscritte al libro cespiti (a titolo di esempio velocipedi e Hardware);
- b) Spese per attività edilizia ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (testo aggiornato con il Dlgs 222/2016, in vigore dall'11 dicembre 2016) per un valore massimo del **30%** delle spese ritenute ammissibili dell'intero intervento.

2.4 Costi non ammissibili

Non sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- pagati mediante contanti, per compensazione o cumulativamente;
- non documentati con fatture intestate all'azienda richiedente (a titolo di esempio: scontrini, spese personali dei dipendenti, rimborso pasti, ecc);
- riferiti all'IVA o ad altre imposte a meno che non sia un costo per il beneficiario;
- riferiti ad oneri di urbanizzazione e ogni altro onere accessorio;
- per attività direttamente collegate a quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione vera e propria;
- per l'acquisto di beni di "corredo" e/o "di consumo" (a titolo di esempio oggettistica, biancheria, scorte varie, ricambi velocipedi);
- sviluppo e/o acquisto di software;
- per l'ottenimento di consulenza (a titolo di esempio: progettazione, notaio);
- per lavori effettuati in economia⁴;
- per l'acquisto di beni usati e/o revisionati;
- per l'acquisto di beni e/o strutture in leasing;
- per l'ottenimento di prestazioni di manutenzione ordinaria.

Nel caso di prestazioni affidate ad imprese che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto proponente, dovranno essere dimostrate la congruità e la corrispondenza dei costi sostenuti ai costi di mercato; Finpiemonte si riserva di non ammettere le spese afferenti tali prestazioni laddove risultino non congrue e non corrispondenti ai costi di mercato.

³ Una spesa è ammessa se prima della data di presentazione della domanda: non sono state emesse fatture relative a prestazioni che compongono l'investimento e/o non sono stati effettuati pagamenti, neanche a titolo di acconto relativi a prestazioni che compongono l'investimento.

⁴ Per lavori effettuati in economia si intendono lavori privati di edilizia realizzati, senza ricorso a imprese terze, effettuati direttamente dal soggetto beneficiario (a titolo esemplificativo, sono considerati ammissibili i costi di acquisto materiale e attrezzature documentati con fatture quietanzate, non sono considerati ammissibili i costi di installazione e manutenzione interna sostenuti dal soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui al presente Programma).

2.5 Tipologia ed entità delle agevolazioni

- L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale del 70% delle spese ritenute ammissibili;
- L'importo massimo concedibile è di **€ 10.000,00**.

Le imprese richiedenti potranno ricevere una sola agevolazione sul presente Bando.

2.6 Rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato

Le agevolazioni previste dal presente Bando sono concesse ai sensi del "Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti <<de minimis>>" pubblicato sul G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013 il quale esclude dal suo campo di applicazione determinati settori o attività.

Possono pertanto presentare domanda e ricevere il contributo i beneficiari che hanno le caratteristiche evidenziate nel bando, **ad eccezione** dei beneficiari che presentano progetti inerenti ad attività:

- nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (UE) n. 1379/2013⁵;
- nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli,
- per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri e/o direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione⁶.

Poiché il bando non prevede di concedere direttamente

- aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

oppure

- aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;

non saranno ammissibili i progetti che anche in concreto possano rientrare nelle fattispecie enunciate.

⁵ Il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22) citato all'art. 1, punto 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis" è stato sostituito dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

⁶ Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o Paese terzo.

Se un'impresa operante nei settori esclusi, opera anche in uno o più dei settori, o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis", la separazione tra attività incluse ed escluse deve essere dimostrata al soggetto concedente, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi.

2.7 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

L'agevolazione prevista dal presente Bando non è cumulabile con altre agevolazioni concesse da qualsiasi ente anche comunitario (art. 11 L.r. 8 luglio 1999, n. 18 e s.m.i. "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica") per le medesime spese.

3. PROCEDURE

3.1 Come presentare la domanda

Le domande possono essere inviate a partire dalle ore 09.00 del .././2019

Le domande devono essere inviate telematicamente compilando il modulo il cui link di riferimento è riportato sul sito: <http://www.finpiemonte.info>

Entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico della domanda il file di testo della stessa, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione on line, deve essere trasmesso a Finpiemonte S.p.A., insieme agli allegati obbligatori, secondo una delle seguenti modalità:

- a. via PEC all'indirizzo **finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it**, previa apposizione della firma digitale⁷ del legale rappresentante sul modulo di domanda o del soggetto delegato interno all'azienda con poteri di firma;
- b. via PEC all'indirizzo **finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it**, previa stampa, firma autografa del legale rappresentante o del soggetto delegato interno all'azienda con poteri di firma e scansione.

Non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno:

- le domande per le quali l'impresa non abbia spedito tramite posta certificata, entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico, la domanda con i relativi allegati obbligatori;
- le domande inoltrate tramite posta certificata, non inviate precedentemente per via telematica;
- le domande il cui modulo inviato tramite posta certificata non corrisponda a quello messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione telematica;
- le domande per le quali non sia stata apposta la firma digitale (o non siano presenti le firme sulla scansione del modulo), in fase di invio tramite posta certificata;
- le domande non accompagnate da tutti i documenti obbligatori indicati nel seguito del

⁷ Per la definizione di Firma Digitale si veda Allegato 2

paragrafo.

Le domande sono soggette ad imposta di bollo. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16.00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa;
- inoltro, in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata, dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione "IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA" del modulo di domanda).

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda:

- 1) Dichiarazione "DE MINIMIS". Uno schema della dichiarazione è disponibile al seguente indirizzo: <https://www.finpiemonte.it/modulistica/de-minimis>
- 2) Copia di un valido documento d'identità del legale rappresentante del soggetto richiedente, firmatario del modulo di domanda;
- 3) Copia dei preventivi di spesa.

L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16.00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa;
- inoltro, in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento⁸ (sezione "IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA" del modulo di domanda).

L'oggetto della mail dovrà riportare la dicitura **"Bando finalizzato all'attivazione ed al miglioramento di servizi ciclo turistici e turistico culturali 2019"**

Il mancato rispetto della modalità di invio sopra descritta sarà causa di rigetto della domanda. Gli allegati obbligatori saranno integrabili entro 10 dalla richiesta di Finpiemonte pena il rigetto della domanda.

Nel caso in cui la dimensione complessiva del file domanda e degli allegati obbligatori alla stessa sia inferiore a 35 MB, anche gli allegati dovranno essere inclusi nell'invio via PEC. Qualora la dimensione del file complessivo risultasse superiore a tale soglia dimensionale, entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico della domanda gli allegati dovranno essere trasmessi, mediante lettera raccomandata A/R, su supporto informatico (DVD o CD non riscrivibile, al seguente indirizzo):

⁸ Articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011

FINPIEMONTE S.p.A.

Galleria San Federico, 54 - 10121 TORINO

“Bando finalizzato all’attivazione ed al miglioramento di servizi ciclo turistici e turistico culturali 2019”

3.2 Come viene valutata la domanda

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico.

La selezione delle domande si realizza in tre differenti fasi:

- la verifica di ricevibilità della domanda;
- la verifica di ammissibilità del soggetto proponente;
- per le istanze che superano positivamente le fasi precedenti, la valutazione del merito.

Nel dettaglio, vengono svolte le seguenti verifiche:

a) Ricevibilità – possesso da parte della domanda dei seguenti requisiti:

- a1) inoltro della domanda nei termini e nelle forme prescritte dal Bando;
- a2) completezza e regolarità della domanda.

b) Ammissibilità

Verifica dei requisiti soggettivi prescritti dal Bando in capo al potenziale beneficiario (requisiti del beneficiario paragrafo 2.1 del presente Bando).

c) Valutazione del merito

Verifica della conformità dell’intervento rispetto agli ambiti del Bando di cui al paragrafo 1.1 (requisiti di progetto). Per la valutazione del merito delle domande Finpiemonte si avvale di un gruppo di valutazione composto da rappresentanti della Regione Piemonte che esprimono un parere vincolante.

3.3 Come viene concessa ed erogata l’agevolazione

Concessione

Concluse positivamente le fasi istruttorie indicate al precedente punto, Finpiemonte:

- A) accerta anche per il tramite degli uffici regionali che il destinatario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte o a Regione Piemonte Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate) e, eventualmente, comunica le tempistiche di restituzione delle suddette somme;
- B) accerta che il destinatario finale sia in regola ai sensi della normativa antimafia nonché della normativa de minimis;
- C) con particolare riferimento al Decreto interministeriale n. 115 del 31/5/2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e

successive modifiche e integrazioni”, gestisce la registrazione del regime “de minimis” previsto dal presente Bando, dei singoli aiuti individuali (comprese le verifiche propedeutiche alla loro concessione), delle eventuali modifiche e ogni altra attività e adempimento previsto dalla normativa inerente al Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Solo nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti A), B) e C) Finpiemonte emette e notifica il provvedimento di concessione dell’agevolazione.

Erogazione

L’erogazione del contributo avviene, in un’unica soluzione, a seguito dell’approvazione della rendicontazione finale delle spese, previa verifica che il destinatario assolva gli obblighi legislativi nei confronti Inps, Inail e Cassa Edile.

Le domande che abbiano superato positivamente l’istruttoria in ordine alla ricevibilità, all’ammissibilità ed al merito ma non siano immediatamente finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando, saranno collocate in lista d’attesa ed ammesse a contributo a fronte di eventuali risorse messe a disposizione ad integrazione della dotazione e relativa ripartizione di cui al paragrafo 1.2.

4. RENDICONTAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

4.1 Come concludere il progetto e come rendicontare le spese

L’intervento deve essere concluso inderogabilmente entro 12 mesi dalla data di concessione del contributo.

I beneficiari, nei 60 giorni successivi alla data di conclusione dell’intervento dovranno trasmettere a Finpiemonte la RENDICONTAZIONE FINALE.

Le fatture rendicontate dovranno essere emesse entro la data di conclusione del progetto sopra indicata e potranno essere quietanzate entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento stesso, ovvero entro la data la quale deve essere presentata la rendicontazione finale di spesa.

Informazioni di dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la relativa modulistica sono pubblicate sul sito www.finpiemonte.it

Documentazione relativa alla rendicontazione finale

1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’importo delle spese sostenute nonché il rispetto degli obblighi previsti dal Bando; Il modulo è disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/contributi-servizi-ciclo-turistici-turistico-culturali>

2. Copia delle fatture inserite nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al precedente punto e delle relative quietanze (copia dispositivi di bonifico e RI.Ba. e copia di e/c bancari e postali);
3. Breve Relazione Tecnica Descrittiva relativa alla realizzazione del progetto ed ai principali obiettivi raggiunti, corredata di documentazione fotografica;
4. Copia del libro cespiti (o estratto) con evidenza dei beni agevolati;

4.2 Proroghe e variazioni di progetto

Non sono consentite proroghe. Il mancato rispetto della tempistica di conclusione dell'intervento sarà causa di revoca totale dell'agevolazione.

Le variazioni progettuali devono essere richieste preventivamente, con adeguata motivazione, a Finpiemonte, che ne valuta l'ammissibilità con l'eventuale supporto del gruppo di valutazione del merito delle domande. Non sono ammesse variazioni che alterino totalmente le finalità e le caratteristiche rispetto all'intervento approvato.

Ogni variazione del progetto, ove non preventivamente richiesta e autorizzata da Finpiemonte, sarà valutata in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto al momento dell'esame della rendicontazione delle spese.

4.3 Subentri

Eventuali casi di subentro al beneficiario delle agevolazioni (anche per intervenute variazioni societarie dello stesso) durante il periodo di realizzazione dell'intervento dovranno essere tempestivamente comunicati a Finpiemonte e potranno essere autorizzati esclusivamente nel caso in cui il soggetto subentrante possieda i requisiti di ammissibilità previsti dal Programma. Il soggetto subentrante dovrà formalmente impegnarsi a realizzare e a concludere l'intervento in conformità con il progetto ammesso in sede di concessione e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Programma. In difetto Finpiemonte procederà con la revoca totale delle agevolazioni concesse.

Eventuali casi di subentro al beneficiario delle agevolazioni (anche per intervenute variazioni societarie dello stesso) successivi alla conclusione dell'intervento dovranno essere tempestivamente comunicati a Finpiemonte e potranno essere autorizzati esclusivamente previo impegno del soggetto subentrante a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Programma. In difetto Finpiemonte procederà con la revoca totale delle agevolazioni concesse e la richiesta di restituzione delle somme già erogate.

4.4 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di contributo, di valutazione della stessa e di concessione dell'agevolazione, e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Invio telematico della domanda	Beneficiario	dalle ore 09.00 del .././2019
Invio conferma della domanda (PEC)	Beneficiario	entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico
Procedimento Amministrativo di "Concessione"	Finpiemonte	entro 90 giorni dal ricevimento della PEC di conferma della domanda
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Beneficiario	entro 10 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
Opposizione al provvedimento di rigetto della domanda	Beneficiario	Entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di rigetto della domanda
Conclusione dell'intervento	Beneficiario	Entro 12 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione
Rendicontazione finale delle spese	Beneficiario	Entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento
Esame della rendicontazione finale	Finpiemonte	Entro 90 giorni dalla ricezione del rendiconto
Erogazione del contributo	Finpiemonte	Entro 30 giorni dalla positiva conclusione dell'istruttoria sulla rendicontazione
Procedimento Amministrativo di "Revoca"	Finpiemonte	180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento
Controdeduzioni alla comunicazione di avvio del procedimento	Beneficiario	Entro 20 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento

5. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Oltre al controllo delle rendicontazioni finali da parte di Finpiemonte, su propria iniziativa la Regione Piemonte, effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario e sopralluoghi presso il beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e delle spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal bando.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli o non produca i documenti richiesti in sede di verifica si procederà alla revoca d'ufficio dell'agevolazione concessa.

In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi e alle eventuali sanzioni secondo quanto disposto dalla legge.

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

6.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per il beneficiario l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal presente Bando e in particolare a:

- a) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.1, durante il periodo di realizzazione del progetto e fino all'erogazione del contributo, fatta eccezione per il requisito dimensionale;
- b) avere una sede attiva e operativa in Piemonte entro la data di conclusione dell'intervento;
- c) svolgere l'attività prevalente (codice ATECO 2007) in uno dei settori ammessi dal "Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti <<de minimis>>" pubblicato sul G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013 il quale esclude dal suo campo di applicazione determinati settori o attività entro la data di conclusione dell'intervento;
- d) realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali, a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte;
- e) concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dal provvedimento di concessione;
- f) finalizzare le spese agevolate esclusivamente agli obiettivi previsti dal Bando e dal provvedimento di concessione;
- g) consentire i controlli previsti al par. 4 del Bando, producendo anche tutta la documentazione richiesta in sede di controllo;

- h) non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati nell'ambito dell'intervento finanziato nei 2 anni successivi alla conclusione dell'investimento, fatta salva la possibilità di sostituire le attrezzature obsolete o guaste;
- i) mantenere il vincolo alla specifica destinazione d'uso previsto all'art. 12 della L.r. 8 luglio 1999, n. 18 e s.m.i. "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica". Si specifica che tale obbligo si riferisce ad interventi edilizi finalizzati a destinare immobili dell'impresa beneficiaria alle finalità di cui al presente bando;
- j) pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato, l'importo delle sovvenzioni, dei contributi e dei vantaggi economici di qualunque genere percepiti a valere sulla presente misura, di importo pari o superiore a 10.000 euro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 125 e 127 della legge n. 124 del 4 agosto 2017, a decorrere dall'anno 2018. Il mancato adempimento a tale obbligo comporta la restituzione delle somme suddette ai soggetti eroganti Finpiemonte/Regione Piemonte.

6.2 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

- a) assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al punto 2.1;
- b) presentazione di dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell'agevolazione;
- c) mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti al precedente art. 6.1, contenuti nel provvedimento di concessione o nella normativa di riferimento;
- d) quando a seguito di variazioni di progetto in itinere o a seguito della verifica finale (o di verifica in loco) venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, ovvero si riscontrino irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate alle spese sostenute, tali da determinare una rideterminazione in riduzione dell'agevolazione attribuibile; (revoca parziale)
- e) nel caso in cui a seguito della verifica finale, venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore a € 5.000,00 (soglia minima di ammissibilità degli interventi prevista all'art. 1.2 del Programma);
- f) nel caso di subentro non approvato da Finpiemonte, previsto all'art. 4.3 del Programma;
- g) qualora il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica;
- h) qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, ovvero prima dell'erogazione del contributo spettante, oppure prima che siano trascorsi due anni dalla conclusione del progetto, sia assoggettato a fallimento, a liquidazione coatta

amministrativa, a concordato fallimentare o a concordato preventivo⁹ salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267 o ad altre procedure concorsuali, fatto salvo quanto previsto all'art. 4.3 in tema di subentri;

- i) il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto oppure prima che siano trascorsi 2 anni dalla conclusione del progetto, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto, fatto salvo quanto previsto all'art. 4.3 in tema di subentri.

6.3 Avvio del procedimento di revoca

Finpiemonte invia al soggetto beneficiario (di seguito l'impresa) dell'agevolazione la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, indicando:

- a) l'oggetto del procedimento
- b) le cause
- c) il responsabile del procedimento
- d) le modalità con cui si può richiedere l'accesso agli atti amministrativi
- e) la durata del procedimento.

L'impresa può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte, a mezzo raccomandata a/r o PEC. Finpiemonte esamina la documentazione presentata dall'impresa entro 30 giorni. A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

1. Finpiemonte accoglie le osservazioni presentate, l'agevolazione concessa viene confermata e se ne dà comunicazione all'impresa, archiviando il procedimento di revoca avviato oppure
2. nel caso in cui l'impresa non abbia presentato controdeduzioni o queste non siano state accolte, Finpiemonte procede alla revoca dell'agevolazione e a tutti gli adempimenti connessi compresi quelli in materia di aiuti di stato.

6.4 Provvedimento di revoca dell'agevolazione

Finpiemonte comunica all'impresa la revoca delle agevolazioni concesse, con richiesta di restituzione dell'importo dovuto ove già erogato.

⁹ In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, oltre ai requisiti previsti per legge, per il mantenimento dell'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista incaricato dal Giudice esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal beneficiario in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione. Alle condizioni suindicate, l'agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione dell'azienda o di un ramo della stessa ad una società cessionaria purché la società cessionaria rispetti i requisiti previsti all'art. 2 del Bando e presenti adeguata domanda di subentro nell'agevolazione. Analogamente si procederà nell'eventualità in cui l'impresa sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al d.lgs. 8/7/1999 n. 270) o ad altre procedure che prevedano la continuazione dell'attività d'impresa.

In caso di revoca totale dell'agevolazione, entro 60 giorni, l'impresa sarà tenuta alla restituzione del contributo, maggiorato degli oneri di agevolazione, calcolati utilizzando il tasso di riferimento UE¹⁰ vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione e la data di adozione del provvedimento di revoca.

In caso di revoca parziale dell'agevolazione entro 60 giorni, l'impresa sarà tenuta alla restituzione della quota di contributo, maggiorata degli oneri di agevolazione, calcolati utilizzando il tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione e la data di adozione del provvedimento di revoca.

Si precisa che, conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

In caso di mancato pagamento nei termini previsti, la posizione verrà segnata all'Amministrazione regionale che avvierà la procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 avvalendosi della società Soris Spa. Verrà altresì presentata denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

6.5 Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo Posta elettronica certificata all'indirizzo:

Finpiemonte procederà all'adozione di un provvedimento di revoca dell'agevolazione concessa, con conseguente richiesta di restituzione delle somme se già erogate, maggiorate secondo le disposizioni previste all'art. 6.4 in caso di revoca.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Regione Piemonte e Finpiemonte s.p.a. si riconoscono, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito: "GDPR", entrambi Titolari del trattamento dei dati personali, effettuati con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere alle funzioni istituzionali ed agli obblighi normativi e contrattuali correlati all'attuazione del presente Programma. Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce sotto la propria responsabilità e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura organizzativa e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Ogni titolare provvede a fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali per quanto concerne i propri

¹⁰ Tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea, in applicazione della Comunicazione 2008/C 14/02 (pubblicata sulla GUUE in data 19/01/2008).

trattamenti. La gestione del Programma è affidata a Finpiemonte, che raccoglie i dati personali dei beneficiari per le finalità, sopra citate, relative all'attuazione del presente Programma.

Finpiemonte

Si informano i soggetti che presentano domanda in risposta al presente Programma, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito internet di Finpiemonte <https://www.finpiemonte.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati>.

Regione Piemonte

I dati personali suindicati saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo di cui al presente Programma nell'ambito del quale vengono acquisiti.

Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto. Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) è dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento (individuato secondo la Deliberazione di Giunta regionale 18/05/2018 n. 1-6847) è il dirigente responsabile della Direzione "Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport".

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo definito nel piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:

Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;

società incaricate della riscossione coattiva dei crediti (SORIS s.p.a.) nei casi di mancato pagamento degli importi dovuti all'Amministrazione;
soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;
soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990).

È possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge regionale 14/10/2014 n. 14 e della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il responsabile pro tempore del Settore Agevolazioni e Strumenti Finanziari (procedimento di concessione) e del Settore Controlli (procedimento di controllo e procedimento di revoca).

9. INFORMAZIONI E CONTATTI

Per ricevere informazioni e chiarimenti sul Bando e le relative procedure, è possibile contattare **Finpiemonte S.p.A.**, tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web, oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00.

Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI

- Regolamenti e normativa comunitaria per gli aiuti di Stato:
 - Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro imprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).
 - Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»" pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013.

- Normativa nazionale:
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
 - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59);
 - Decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU n.175 del 28-7-2017);
 - Decreto Ministeriale 22 dicembre 2016 Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 e s.m.i.
 - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (testo aggiornato con il Dlgs 222/2016).

- Atti normativi regionali:
 - L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014 "*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*";
 - Legge Legge L.r. 8 luglio 1999, n. 18 e s.m.i. "*Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica*"
 - Legge Regionale 3/2015 "*Disposizioni regionali in materia di semplificazione*" e Regolamento regionale di attuazione n. 9/2017;
 - Legge Regionale 13/2017 "*Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*" e Regolamento regionale di attuazione n. 4/2018;
 - Legge Regionale 54/79 s.m.i. "*Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto*";
 - Legge Regionale 74/89 "*Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone*";
 -

Allegato 2 – DEFINIZIONI

- **PMI** le piccole e medie imprese secondo la definizione della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, e cioè:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

1. i dati delle eventuali società associate alla PMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
2. i dati delle eventuali società collegate alla PMI beneficiaria, nella loro interezza

La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo: <https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-it>

- **ESL** (Equivalente Sovvenzione Lordo): equivalente teorico in termini di sovvenzione di un'agevolazione effettivamente erogata sotto un'altra forma (finanziamento agevolato, garanzia gratuita, ecc.)

Il meccanismo dell'ESL consiste quindi nel ricondurre a una sovvenzione diretta (cioè un contributo a fondo perduto) tutte le altre forme di agevolazione al fine di ricavare l'entità effettiva dell'aiuto e renderli confrontabili.

Normalmente l'ESL viene espresso in termini percentuali rispetto ai costi ammissibili.

- **FIRMA DIGITALE**: firma elettronica qualificata, secondo la definizione fornita all'art. 3 del Reg. (UE) 910/2014, che integra e sostituisce il d. lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale". È l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento assicurandone la provenienza e garantendone l'inalterabilità dello stesso. -> Rif. normativo: art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).
- **DATA DI CONCLUSIONE DELL'INVESTIMENTO**: la data di emissione dell'ultima fattura relativa alle spese rendicontate ammesse a valere sul progetto. Tale data deve essere necessariamente ricompresa all'interno del periodo di durata dell'investimento indicato nel provvedimento di concessione (12 mesi dalla data di concessione). Le spese oggetto dell'intervento potranno essere quietanzate entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento stesso, ovvero entro la data la quale deve essere presentata la rendicontazione finale di spesa.